



ORDINANZA SINDACALE n° 7 del 13.05.2020

MISURE A TUTELA DELLA VIVIBILITÀ, DEL DECORO E DELLA SICUREZZA E DI CONTRASTO DEL FENOMENO DELL'ABBANDONO DI RIFIUTI.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che sul territorio comunale sono realizzati comportamenti che risultano essere pregiudizievoli della possibilità di fruire liberamente del patrimonio civico e che ledono il diritto dei cittadini di vivere in un contesto sociale ove vi sia il rispetto del decoro igienico sanitario ed estetico dei luoghi, degli spazi e di tutto l'ambiente urbano;
- che i suindicati comportamenti, lesivi del decoro urbano, sono posti in essere sia nelle aree pubbliche che nelle aree private e nello specifico si manifestano mediante deposito di rifiuti di qualsiasi natura, nonché, mediante atteggiamenti di incuria nella manutenzione dei fabbricati e nello stato di abbandono dei terreni;
- che sul territorio comunale, è attiva la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani tramite il sistema cosiddetto "porta a porta" e che le modalità ed i tempi di conferimento delle varie frazioni sono state ampiamente pubblicizzati sul sito del **Comune di RECALE** www.comune.recale.ce.it;
- che è stato accertato che permangono casi di abbandono dei rifiuti che spesso comportano la creazione di "discariche abusive" sul territorio comunale, nonché pericolo per la pubblica incolumità e per la salute pubblica e privata di cui all'art. 32 della Costituzione;
- che si verificano casi di non corretto conferimento dei rifiuti (umido, indifferenziato, plastica, carta e cartone) senza rispettare il calendario di conferimento e disattendendo l'obbligo di utilizzo dei contenitori consegnati in comodato agli utenti per un ordinato conferimento delle diverse categorie merceologiche di rifiuti conferendo i rifiuti nelle buste;
- che a tutela del territorio e a salvaguardia dell'incolumità e dell'igiene pubblica, si rende necessario che tutti i proprietari frontisti, o coloro che ne hanno la disponibilità, dei fondi laterali alle strade comunali, vicinali e di aree o spazi pubblici e comunque per tutti i proprietari di terreni incolti in genere, nonché dei terreni liberi non edificati, i conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte ubicati all'interno del centro abitato, i proprietari e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, debbano provvedere alle seguenti opere a tutela del decoro e a salvaguardia e rispetto igienico sanitario del territorio:
 - a) al taglio sistematico della vegetazione incolta, degli arbusti, delle sterpaglie cresciuti impropriamente al fine di salvaguardare il territorio pubblico e privato da incendi e, inoltre, al taglio delle siepi e dei rami che protendono sul suolo pubblico, in modo da non restringere o danneggiare le strade soggette a pubblico transito e non creare pericolo per la circolazione veicolare e pedonale;
 - b) a non lasciare in deposito sui terreni *de quibus* materiali o residui di materiale di qualsiasi natura comunque estraneo alla natura del terreno stesso, tali da essere fonte di potenziale inquinamento ambientale;
 - c) a non depositare sui terreni *de quibus* materiale di qualsiasi natura, ammassato o affastellato tale da poter divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell'uomo, quali ratti, cani o gatti randagi ed altri;

CONSIDERATO

che l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. del 18/08/2000, nr. 267, nel testo modificato dall'art. 8, comma 1 del Decreto Legge nr. 14 del 20/02/2017 convertito nella Legge nr. 48 del 18/04/2017, consente al Sindaco di adottare, a tutela della sicurezza urbana, apposite Ordinanze, anche in deroga alle norme vigenti "quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado dell'ambiente e del territorio comunale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche"

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana adottato con Delibera di GC n° 209 del 28.09.2004, esecutiva ai sensi di legge;

RITENUTO necessario oltre che opportuno, alla luce di quanto sopra rappresentato ed in virtù dell'attuale quadro normativo in materia, di adottare gli opportuni provvedimenti sulla base della normativa sopravvenuta (Decreto Legge nr. 14 del 20/02/2017, convertito in Legge nr. 48 del 18/04/2017 integrato con il decreto legge 4.10.2018 n. 113, a sua volta convertito con la legge dell'1.12.2018 n.132), nei termini di cui al dispositivo della presente ordinanza e regolamentare con specifici divieti e relative sanzioni amministrative i comportamenti illegittimi sopra descritti;

RICHIAMATE le precedenti Ordinanze Sindacali ed in particolare l'ORDINANZA SINDACALE N.103 del 26 Settembre 2014 con le quali si disciplinano le modalità ed i tempi di conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini;

VISTI

- l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18/08/2000 nr. 267, nel testo modificato dall'art. 8 comma 1 del Decreto Legge nr.14 del 20/02/2017, convertito nella Legge nr. 48 del 18/04/2017, che contiene disposizioni e norme in materia di sicurezza delle città;
- l'art. 7 - bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 in materia di apparato sanzionatorio in caso di violazione delle ordinanze e dei regolamenti comunali;
- l'art. 198 del D.Lgs. 3 Aprile 2006 nr. 152, che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;
- gli artt. 29-30-31 del D.Lgs. 30/04/1992, nr. 285 (Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni);
- il Piano Comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti adottato con D.G.M. n. 35 del 10.03.2008; il Regolamento del Servizio di Gestione Centro Raccolta Differenziata adottato con la DCC. n° 20 del 03.06.2014
- la Legge nr. 689 del 24/11/1981 "Modifiche al sistema penale il relativo D.P.R. 29/7/1982, n. 571;

CONSIDERATO che con deliberazione di G.C. n. 2 del 09/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, si è stabilito, tra l'altro, di determinare l'importo del pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa relativa ad illeciti in materia di abbandono dei rifiuti urbani ed assimilati, in deroga a quanto previsto dall'art. 16, comma 1, della Legge 689/1981 così modificato dal D.L. 23 maggio 2008 n. 92 (convertito con legge 24 luglio 2008, n. 125), approvando consequenzialmente gli specifici importi di cui alla tabella allegata alla richiamata deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale e di dare atto che, sono fatte salve, in ogni caso, le sanzioni previste da norme di legge ed in particolare quelle contenute nel D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la tabella dell'elenco delle sanzioni conseguenti alle violazioni sulla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, con determinazione delle medesime sanzioni dovute per il pagamento in misura ridotta, allegata alla suindicata deliberazione dell'Esecutivo e di seguito nello specifico rappresentata:

VIOLAZIONE	SANZIONE PREVISTA	PAGAMENTO MISURA RIDOTTA
a. abbandono di residui liquidi o sostanze infiammanti o incendiabili	da 25 A 500 €	€ 100,00
b. abbandono di rifiuti speciali pericolosi, speciali non pericolosi non assimilati ai rifiuti urbani, urbani pericolosi, rifiuti urbani per il cui conferimento sono state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta (es. rifiuti ingombranti, RAEE) ovvero raccolte differenziate ai fini del recupero di materia, imballaggi terziari, imballaggi primari e secondari per i quali è attivo specifico servizio di raccolta differenziata, rifiuti derivanti da costruzioni, demolizioni ed attività edilizia (inerti, calcinacci, etc.)	da 25 A 500 €	€ 300,00
c. mancato rispetto, da parte delle attività commerciali, delle modalità di conferimento cartoni	da 25 A 500 €	€ 100,00
d. abbandono di rifiuti in prossimità dell'isola ecologica	da 25 A 500 €	€ 300,00
e. Mancata pulizia dei terreni da parte dei proprietari, o di coloro che ne hanno la disponibilità, qualunque sia la loro destinazione	da 25 A 500 €	€ 300,00
f. Mancata rimozione da parte dei proprietari, o di coloro che ne hanno la disponibilità, della vegetazione sporgente dai muri di sostegno o dalle proprietà confinanti con aree pubbliche o aree ad uso pubblico	da 25 A 500 €	€ 300,00

Alla luce di tutto quanto sopra detto e nell'applicazione della richiamata normativa,

ORDINA

- 1) Ai sensi dell'art. 50, comma 5, del TUEL, a tutti i cittadini residenti e non, il divieto di:
 - a) abbandonare sul suolo pubblico, su panchine o altri arredi urbani, rifiuti di qualsiasi tipo e/o dimensione;
 - b) conferire qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei luoghi, tempi e modalità di raccolta stabiliti dal Comune di RECALE e indicati negli avvisi pubblici o reperibili sul sito istituzionale del Comune: www.comune.recale.ce.it;
 - c) abbandonare sacchetti di immondizia e rifiuti di qualsiasi natura sul territorio comunale e/o nelle immediate vicinanze del Centro Comunale di Raccolta di Via Savoia;
 - d) conferire i rifiuti di qualsiasi categoria merceologica al di fuori dell'orario previsto dal calendario e al di fuori degli appositi contenitori forniti all'utenza senza rispettare le disposizioni previste per le singole frazioni di rifiuto;
 - f) esporre i contenitori aperti, consentendo la dispersione dei rifiuti;
- 2) ai proprietari, o coloro che ne hanno la disponibilità, di edifici e/o terreni l'obbligo di:
 - a) tenere in buono stato di manutenzione, pulizia e decoro gli stessi provvedendo anche alla pulizia dell'area immediatamente prospiciente la privata proprietà, regola di condotta valevole anche per i condomini;
 - b) eliminare ogni situazione di degrado e pericolo anche chiudendo e mettendo in sicurezza gli accessi agli immobili, in modo da non consentire abusive intrusioni;

- c) recingere i terreni, nel rispetto delle normative vigenti e secondo il regolamento edilizio comunale, ubicati nelle aree urbane impedendone qualsiasi utilizzo improprio e comunque mantenerli con la vegetazione a raso in modo da non ostacolare visibilità e controllo, provvedendo sistematicamente al taglio della vegetazione incolta, nonché degli arbusti e sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti, in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti spazi ed aree pubbliche e/o che si protendono sul suolo pubblico in modo da non restringere o danneggiare le strade soggette a pubblico transito e non creare pericolo per la circolazione veicolare e pedonale;
- d) non lasciare in deposito sui terreni *de quibus* materiali o residui di materiale di qualsiasi natura comunque estraneo alla natura del terreno stesso, tali da essere fonte di potenziale inquinamento ambientale;
- e) non depositare sui terreni *de quibus* materiale di qualsiasi natura, ammassato o affastellato tale da poter divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell'uomo.

Ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi in vigore e fermi i limiti edittali fissati per le violazioni alle ordinanze comunali previsti nell'art. 7-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, l'inosservanza del dispositivo della presente Ordinanza è punita con l'applicazione degli importi specifici contenuti nella seguente Tabella dell'elenco delle sanzioni conseguenti alle violazioni sulla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, con determinazione delle sanzioni dovute per il pagamento in misura ridotta, a sua volta allegata alla deliberazione di G.C. n. 2 del 09/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, e di cui costituisce parte integrante e sostanziale:

VIOLAZIONE	SANZIONE PREVISTA	PAGAMENTO MISURA RIDOTTA
a. Abbandono di residui liquidi o sostanze infiammabili o incendiabili	da 25 A 500 €	€ 100,00
b. abbandono di rifiuti speciali pericolosi, speciali non pericolosi non assimilati ai rifiuti urbani, urbani pericolosi, rifiuti urbani per il cui conferimento sono state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta (es. rifiuti ingombranti, RAEE) ovvero raccolte differenziate ai fini del recupero di materia, imballaggi terziari, imballaggi primari e secondari per i quali è attivo specifico servizio di raccolta differenziata, rifiuti derivanti da costruzioni, demolizioni ed attività edilizia (inerti, calcinacci, etc.)	da 25 A 500 €	€ 300,00
c. mancato rispetto, da parte delle attività commerciali, delle modalità di conferimento cartoni	da 25 A 500 €	€ 100,00
d. abbandono di rifiuti in prossimità dell'isola ecologica	da 25 A 500 €	€ 300,00
e. Mancata pulizia dei terreni da parte dei proprietari, o di coloro che ne hanno la disponibilità, qualunque sia la loro destinazione	da 25 A 500 €	€ 300,00
f. Mancata rimozione da parte dei proprietari, o di coloro che ne hanno la disponibilità, della vegetazione sporgente dai muri di sostegno o dalle proprietà confinanti con aree pubbliche o aree ad uso pubblico	da 25 A 500 €	€ 300,00

Il trasgressore è comunque tenuto al ripristino dello *status quo ante* dei luoghi a propria cura e spese salvo che il fatto costituisca reato, ai sensi dell'art. 13, comma 2 e art. 20 della legge 24/11/1981, n. 689.

E' disposto altresì, previa diffida, il sequestro cautelare e la confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione.

Il sequestro e la confisca sono disposti secondo le procedure previste dal D.P.R 29/7/1982, n. 571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido; l'organo accertatore, contestualmente alla contestazione della condotta illecita, può disporre l'allontanamento del trasgressore, così come prescritto dagli artt. 9 e 10 del D.L. 20/2/2017, n. 14, dandone informativa al Settore Servizi Sociali e all'Autorità di Pubblica Sicurezza ove ne ricorrano le condizioni.

Viene revocata ogni precedente ordinanza sindacale con previsioni difformi rispetto alla presente ordinanza, **la quale viene preventivamente trasmessa al Prefetto di Caserta.**

Tutte le disposizioni e i divieti di cui alla presente ordinanza si applicano dalla data della sua emanazione fino alla sua eventuale revoca.

Copia della presente ordinanza dovrà essere inviata per quanto di rispettiva competenza,

- Al **Commissariato della Polizia di Stato di Marcianise;**
- Al **Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Marcianise;**
- Alla **Stazione dei Carabinieri di Macerata Campania;**

ai quali, unitamente alla **Polizia municipale**, è affidato il compito di farla osservare, impregiudicato l'esercizio dell'azione penale laddove se ne ravvisino le condizioni di procedibilità.

La presente ordinanza è resa immediatamente esecutiva e resa pubblica mediante:

1. pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
2. inserita nel sito ufficiale del Comune RECALE: www.comune.recale.ce.it.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco
Dott. Raffaele Porfidia
